

Legge regionale 09 febbraio 2010, n. 8

Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica.

(Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17.02.2010)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Proroga degli organi di alcuni consorzi di bonifica

Art. 2 - Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) ed in particolare l'articolo 2, comma 35;

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 47 (Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica).

Considerato quanto segue:

1. Il previsto riordino dei consorzi di bonifica non potrà essere realizzato entro l'ormai prossima scadenza dell'attuale legislatura regionale e dovrà quindi essere approvato dal Consiglio regionale rinnovato a seguito delle elezioni del prossimo mese di marzo;

2. Si rende pertanto opportuno stabilire una proroga per quei consorzi i cui organi, per effetto o dell'ordinaria scadenza di cui alla l.r. 34/2009 o della proroga di cui alla l.r. 47/2009, verrebbero in scadenza entro il 31 marzo 2010, sovrapponendosi al periodo delle elezioni regionali, prima che sia possibile avviare il processo di riordino;

3. E' inoltre opportuno individuare un termine ultimo di operatività per le commissioni provvisorie di amministrazione dei consorzi e per i commissari straordinari dei consorzi nominati ai sensi degli articoli 30 e 52 della l.r. 34/1994, nonché una data certa, individuata al 30 settembre 2010, entro la quale dovranno concludersi le procedure elettorali per l'insediamento dei nuovi organi dei consorzi di cui al punto 2;

Si approva la presente legge

Art. 1

Proroga degli organi di alcuni consorzi di bonifica

1. Gli organi dei consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed in scadenza entro il 31 marzo 2010, continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino al 30 settembre 2010.

2. La proroga di cui al comma 1, si applica altresì alle commissioni provvisorie e ai commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

Art. 2

Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica

1. Le procedure per l'elezione degli organi dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 1, sono sospese fino al 30 aprile 2010. Tali procedure sono attivate a partire dal 1° maggio 2010, per consentire l'insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° ottobre 2010.

